

XVIII.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1874

Presidenza del Vice Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Commemorazione del Senatore Vitaliano Borromeo — Discussione del progetto di legge per estensione del limite di cinque anni al rilascio delle delegazioni in pagamento dei debiti di alcuni enti morali verso lo Stato — Approvazione per articoli di questo progetto di legge — Discussione del progetto per modificazioni alla legge 25 giugno 1865, N. 2337, sui diritti degli Autori delle opere dell'ingegno — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 — Proposta del Senatore Scialoja, soppressiva del secondo capoverso dell'articolo 6, accettata dalla Commissione e dal Ministro, approvata — Approvazione dell'articolo 6, modificato, ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge relativo alla conversione in rendita consolidata 5 0/0 dei debiti pubblici redimibili — Dichiarazione del Ministro di Agricoltura e Commercio — Approvazione per articoli di questo progetto di legge — Discussione del progetto di legge per l'affrancamento dei diritti di uso sui beni demaniali dichiarati inalienabili — Rettificazione proposta dal Ministro all'art. 1, approvata dalla Commissione — Approvazione per articoli del progetto — Raccomandazione del Senatore Sanseverino — Discussione del progetto di legge per obbligo ai Comuni di rimboschire o alienare i beni incolti di loro proprietà — Proposta sospensiva del Senatore Di-Giovanni, appoggiata dal Ministro di Agricoltura e Commercio e dai Senatori Perez e Amari prof., e combattuta dai Senatori Torelli e Vitelleschi — Nuove considerazioni del Ministro in appoggio della mozione sospensiva — Avvertenze del Senatore Lauzi, cui risponde il Ministro — Dichiarazione ed osservazioni del Senatore Vitelleschi — Approvazione della proposta sospensiva del Senatore Di-Giovanni.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro d'Agricoltura e Commercio, poi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Commemorazione
del Senatore Vitaliano Borromeo.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,
Tropo ingrata è per verità la mia posizione!

Costretto da ineluttabile dovere d'ufficio, io debbo, o Signori, contristare gli animi vostri, sensibili annunziandovi con vicenda sfortunatamente troppo assidua la perdita di qualche nostro collega.

Ufficio cotanto doloroso debbo compiere anche oggi partecipandovi la morte del venerando Senatore conte Vitaliano Borromeo-Arese, avvenuta in Milano nelle ore antimeridiane del presente giorno.

Interpretando i sentimenti vostri e anticipando sulle vostre deliberazioni, la Presidenza espresse già condoglianze sincere alla famiglia dell'illustre estinto.

Ciò facendo, credette di rendere un tributo di compianto ben meritato da lui, il quale poteva con ogni ragione chiamarsi tipo purissimo di generoso patrizio, di patriota onorato, di liberale convinto, e nelle sue convinzioni incrollabile.

Nel cordoglio che questa nuova perdita cagiona a noi tutti, unica possiámo, o Signori, togliere ragione di conforto dacchè, per provvido consiglio del Governo, siede in questa augusta Assemblea il nobile erede, non tanto del nome illustre, quanto delle virtù preclare del compianto estinto.

Discussione del progetto di legge per l'estensione del limite di cinque anni al rilascio delle delegazioni in pagamento dei debiti di alcuni enti morali verso lo Stato.

(V. *Atti del Senato N. 14.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'estensione del limite di cinque anni al rilascio delle delegazioni in pagamento dei debiti di alcuni enti morali verso lo Stato.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del progetto.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1. che è così concepito:

« Art. 1. È estesa a dieci anni, decorrendi dalla data della presente legge, la facoltà data al Governo dell'art. 2 dell'allegato B alla legge 19 aprile 1872, N. 795, di accordare dilazioni ai Comuni e ad altri enti debitori dello Stato accettando delegazioni sugli agenti incaricati di riscuotere le loro imposte nel modo e per gli effetti della legge 27 marzo 1871, N. 131. »

Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Di questa facoltà non potrà valersi il Governo che nel caso di provata deficienza, per parte degli enti debitori, di ogni altro mezzo più sollecito per estinguere il loro debito. »

(Approvato.)

Anche questo progetto di legge sarà votato per squittinio segreto insieme agli altri già approvati.

Discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge 25 giugno 1865, N. 2337, sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno.

(V. *Atti del Senato N. 1.*)

Viene ora in discussione il progetto di legge per modificazioni alla legge 25 giugno 1865, N. 2337, sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno.

Prego il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di dirmi se accetta che la discussione si apra sulla proposta dell'Ufficio Centrale, o se vuole che si discuta il progetto ministeriale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Acconsento che la discussione si apra sulla proposta emendata dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Si darà allora lettura del progetto dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1:

« Art. 1. L'autore di un'opera, adatta a pubblico spettacolo, inedita, o pubblicata per la stampa, o per qualsivoglia altro mezzo, ha sopra di essa il diritto esclusivo di rappresentazione od esecuzione.

» Questo diritto dura nell'autore, e nei suoi aventi causa, ottant'anni; trascorso questo tempo l'opera cade nel pubblico dominio, per quanto riguarda la rappresentazione od esecuzione. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Non può essere rappresentata od eseguita in pubblico, nè in tutto, nè in parte, alcuna opera scenica, senza il permesso dell'autorità comunale, la quale non potrà accordarlo, se non quando trattasi di opera caduta nel pubblico dominio, o sia fornita la prova del consenso dell'autore o dei suoi aventi causa.

» Questo permesso non pregiudica i diritti dell'autore o de' suoi aventi causa verso co'ui che rappresenta od eseguisce un'opera scenica, senza averne effettivamente riportato il consenso.

» Apposite disposizioni regolamentari determineranno i modi coi quali le autorità comunali dovranno esercitare le attribuzioni loro conferite dal presente articolo, e le discipline obbligatorie per coloro che vogliono rappresentare od eseguire opere adatte a pubblico spettacolo. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il tempo utile per le dichiarazioni, e pei depositi richiesti a guarentigia dei diritti d'autore, è di tre mesi dalla pubblicazione delle opere o dei volumi, o rispettivamente dalla prima rappresentazione od esecuzione delle opere sceniche, a cui si riferiscono.

» La dichiarazione ed il deposito tardivi saranno egualmente efficaci, eccetto il caso in cui nel tempo scorso fra la scadenza del suddetto termine ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione e il deposito, altri abbia riprodotta l'opera, o incettate dall'estero copie per ispacciarle. In tal caso l'autore non potrà opporsi allo spaccio di quel numero di copie che già si trovi stampato o incettato dall'estero. In difetto d'accordi sul modo e le cautele come attuare la presente disposizione, l'autorità giudiziaria deciderà. »

(Approvato.)

« Art. 4. Gli estratti delle dichiarazioni, fatte in tempo utile o tardivamente, saranno pubblicati ogni mese per cura del Governo, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. »

(Approvato.)

« Art. 5. Quando gl'interessati non siano d'accordo sull'annullamento, la modificazione, o il trasferimento di dichiarazioni già fatte, spetta all'autorità giudiziaria il deciderne in via sommaria, a conformità de' diritti riconosciuti e delle norme stabilite dalla legge presente e da quella del 25 giugno 1865, N. 2337.

» Il Governo ad istanza degl'interessati ed a loro spese in appendice alla più prossima pubblicazione degli estratti delle dichiarazioni, darà notizia degli annullamenti, delle modificazioni e dei trasferimenti ordinati dall'autorità giudiziaria, come pure di quelli consentiti dalle parti, o avvenuti per successione. »

(Approvato.)

« Art. 6. La presente legge è applicabile eziandio alle opere già pubblicate, rappresentate od eseguite.

» Quando non sia ancora trascorso il termine utile, fissato dall'articolo 25 della legge 25 giugno 1865, N. 2337, si osserverà il termine stabilito dall'articolo 3. della presente legge, con decorrenza dal giorno in cui andrà in vigore.

» Saranno invece regolati intieramente dalla legge anteriore i diritti acquisiti precedentemente, se quelli che ne godono, faranno dichiarazione esplicita, nel termine di tre mesi dall'esecuzione di questa legge, e nelle forme prescritte dall'art. 20 della legge 25 giugno 1865, N. 3337, di preferire in tutto l'applicazione di quest'ultima. »

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Nell'ultimo paragrafo di questo articolo è detto:

« Saranno invece regolati interamente dalla legge anteriore i diritti acquisiti precedentemente, se quelli che ne godono faranno dichiarazione esplicita, nel termine di tre mesi dall'esecuzione di questa legge, e nelle forme prescritte dall'articolo 20 della legge 25 giugno 1865, num. 2337, di preferire in tutto l'applicazione di quest'ultima. »

Io proporrei la soppressione di questa terza parte dell'articolo 6 e ne accenno la ragione.

Le modificazioni che il presente disegno di legge arreca alla legge del 1865 sono queste: cioè, che in quanto alle opere destinate alle scene spariscono i due periodi per l'esercizio del diritto d'autore, i due periodi distinti dalla legge precedente, perchè ad entrambi viene sostituito un periodo unico di tempo, durante il quale l'autore esercita un diritto più intenso e meno imperfetto di quello che la legge precedente gli conferiva.

Oltre a ciò si prescrive che questo diritto sia esercitato sempre, sia che l'opera da rappresentare sulle scene venga pubblicata per le stampe, sia che venga soltanto rappresentata.

Vi è un'altra modificazione d'ordine generale, introdotta dal presente disegno di legge, val quanto dire che, volta per volta, sia necessario un accordo tra l'impresario e l'autore perchè un'opera venga rappresentata; mentre che la legge del 1865, nel massimo numero dei casi, dava diritto agli impresari

di rappresentare un'opera, salvo al municipio di riscuotere una quota parte dell'introito serale, come compenso del diritto di autore.

Questa è la più importante delle modificazioni arretrate alla legge del 1865; modificazione giudiziaria, perchè la pratica aveva chiarito quanta difficoltà incontrassero i municipi nell'eseguire l'obbligo loro imposto dalla legge, quanti ostacoli opponessero all'esecuzione della legge gli impresari, e quanto impotenti fossero i municipi a vincerli, in modo che praticamente veniva resa frustranea la garanzia che la legge intendeva concedere all'esercizio de' diritti di autore.

Queste modificazioni adunque tendono a migliorare la condizione degli autori in quanto all'importanza del loro diritto ed al suo esercizio; ed a migliorare l'esecuzione della legge rendendo attualmente efficaci le garanzie che altrimenti praticamente sarebbero svanite, e sottraendo i municipi allo inutile ed impotente fastidio di riscontrare gl'introiti fatti dagli impresari. Nulla in ciò menoma i diritti d'autore. Ora, perchè lasciare all'arbitrio di alcuni di essi il poter dichiarare che continuano a vivere per questa parte la legge precedente?

Parrebbe un arbitrio poco ragionevole nell'interesse dell'autore, e del tutto irragionevole nell'interesse generale. Esso contrarierrebbe l'efficacia di una disposizione, di ordine pubblico; perciocchè continuerebbe per pochi a sussistere in pratica tutta quella serie di inconvenienti che la legge ha voluto evitare, quando ha inteso di sottrarre i municipi da quell'impotenza in cui erano di fare eseguire la legge nell'interesse degli autori.

Io credo adunque che qui non si tratta di rendere retroattiva la legge, ma di una di quelle disposizioni che per la loro natura debbono rendersi eseguibili ed applicabili in genere allo esercizio di un diritto modificato senza alcuna distinzione di tempo, purchè tuttora pendente.

Dunque, propongo di respingere questa ultima parte dell'articolo. E sarei lieto se la mia proposizione venisse secondata dall'onorevole Commissione ed approvata dall'onorevole Ministro, perchè, in questa ipotesi, si potrebbe considerare come ritirata da' proponenti la parte dell'articolo da me indicata.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Senatore Scialoja consisterebbe nel sopprimere l'ul-

timo paragrafo dell'articolo 6, così concepito:

« Saranno invece regolati intieramente dalla legge anteriore i diritti acquisiti precedentemente, se quelli che ne godono faranno dichiarazione esplicita nel termine di tre mesi dall'esecuzione di questa legge, e nelle forme prescritte dall'art. 20 della legge 25 giugno 1865, N. 2337, di preferire in tutto l'applicazione di quest'ultima. »

Domando all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale se acconsente alla proposta soppressione.

Senatore PEREZ, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non può disconoscere come, a dir vero, ci sia qualche caso in cui la legge in vigore possa parere più favorevole che la nuova.

Questo caso, per altro assai raro, esser potrebbe quello d'autore che sia sopravvissuto lunghissimamente alla pubblicazione d'un'opera e per gli aventi causa del quale sia cominciato di recente il secondo periodo del dritto, quello cioè della partecipazione agli utili della rappresentazione. In tale posizione di cose non può dissimulare l'Ufficio esservi la possibilità d'un danno, almeno apparente, per gli interessati: questo cioè, che, mentre per la legge attuale essi avrebbero circa altri anni 40 di partecipazione a' lucri della rappresentazione, colla nuova legge, contandosi gli 80 anni di dritto esclusivo dalla prima rappresentazione, non rimarrebbero loro che pochi anni di tale diritto.

Facciamo infatti l'ipotesi che l'autore sia sopravvissuto 60 o 70 anni alla pubblicazione d'un'opera e che sia morto di recente: non rimarrebbero a' suoi aventi causa che da 20 a 10 anni di dritto, laddove, colla legge in vigore, i loro dritti avrebbero la durata di circa altri anni 40.

Ma questo caso è a ritenersi, come già dissi, rarissimo; ed è da por mente inoltre come ciò che perderebbersi nella durata del dritto, si guadagnerebbe nella sua intensità, potendo 20 anni di dritto *esclusivo* e la certezza di esercitarlo, valere 40 di minima e dubbia partecipazione ne' lucri.

E sia comunque di ciò, le considerazioni svolte dall'onorevole Senatore Scialoja hanno posto in luce come precipuo movente della legge che si discute sia, non solo l'universale lamento degli autori d'opere sceniche, ma la necessità d'abolir tosto un sistema che impone

a' Municipi ingerenze non proprie e non giuste: ragione questa d'ordine pubblico cui tutti debbono sottostare.

L'Ufficio Centrale pertanto non dissente dalla proposta soppressione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Rispondendo all'invito fatto dall'onorevole Senatore Scialoja, e in conformità alle dichiarazioni fatte dall'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, io dichiaro di non avere alcuna difficoltà ad acconsentire alla soppressione dell'ultimo paragrafo dell'art. 6 di questo progetto di legge.

Il paragrafo, mi si permetta di ricordarlo, era stato aggiunto nel primo disegno di legge che fu presentato nella passata Sessione, per iniziativa del Senato; per guisa che il Ministero, riproducendolo nel disegno di legge non aveva fatto che un atto di omaggio al voto del Senato stesso, il qual voto per certo s'ispirava ad uno scrupolo di legalità e di rispetto ai diritti acquisiti, che, se sta bene in tutti, tanto più onora un Consesso eminentemente conservatore come questo, al quale ho l'onore di appartenere.

Ma per le ragioni indicate dall'on. Senatore Scialoja, considerati i fini, a cui mira la legge, e non essendovi presunzione d'interessi diminuiti da questa nuova legge, altro che nei rarissimi e poco probabili casi che accennava l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, ripeto, il Governo non ha difficoltà d'acconsentire alla soppressione dell'ultimo paragrafo dell'art. 6.

PRESIDENTE. Essendo d'accordo tanto l'onorevole signor Ministro che la Commissione di accettare la soppressione dell'ultimo paragrafo proposta dall'onor. Senatore Scialoja, rileggerò l'articolo come rimane modificato.

« Art. 6. La presente legge è applicabile eziandio alle opere già pubblicate, rappresentate od eseguite.

» Quando non sia ancora trascorso il termine utile, fissato dall'art. 25 della legge 25 giugno 1865, N. 2337, si osserverà il termine stabilito dall'art. 3 della presente legge, con decorrenza dal giorno in cui andrà in vigore. »

Chi approva l'art. 6 così modificato, si alzi. (Approvato.)

Lo squittinio segreto per questa legge si farà insieme alle altre già approvate dal Senato.

Discussione del progetto di legge per la convenzione in rendita del 5 0/0 dei debiti pubblici redimibili.

(V. Atti del Senato N. 15.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Affrancamento dei diritti d'uso sui beni demaniali dichiarati inalienabili; ma bisognerà attendere l'onorevole Relatore della Commissione, ed intanto potremo discutere lo schema di legge per conversione in rendita consolidata 5 0/0 dei debiti pubblici redimibili.

Prego gli onorevoli membri della Commissione a prendere il loro posto.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Debbo dichiarare alla Presidenza del Senato, che per incarico dell'onorevole Ministro delle Finanze, trattenuto nell'altra camera del Parlamento per la discussione di altro progetto di legge, quando il Senato non abbia nulla in contrario, sosterrai io la discussione delle leggi segnate nell'ordine del giorno coi numeri 1 e 6.

PRESIDENTE. Il progetto di legge che ora vien posto in discussione è precisamente al numero 6 dell'ordine del giorno di questa tornata.

Si dà dunque lettura del progetto.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli

« Art. 1. È data facoltà al Ministro delle Finanze di accettare in cambio, mediante speciali convenzioni, rendita di titoli di debiti pubblici redimibili dello Stato, contro rendita di titoli consolidati 5 per cento, purchè l'importo della nuova rendita 5 per cento da darsi nelle singole contrattazioni non superi quella alla quale viene sostituita, tenuto conto anche della diversa decorrenza dei rispettivi interessi. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. I titoli delle rendite redimibili, convertiti nel modo indicato all'articolo 1, saranno annullati. Si terranno però vivi i numeri d'iscrizione, onde lo Stato possa concorrere al rimborso relativo al valore nominale nei casi in cui questo venga fatto in seguito di sorteggio ed affinché possa diminuirsi il fondo d'iscrizione.

negli anni consecutivi, nei casi in cui l'estinzione dei debiti si faccia per acquisto dei titoli stessi al loro valore effettivo. »

(Approvato.)

« Art. 3. È autorizzata l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico consolidato 5 per cento della rendita da darsi in cambio di quella redimibile ricevuta, come all'articolo primo. »

(Approvato.)

« Art. 4. È data facoltà al Governo d'introdurre, mediante Decreti Reali, nei capitoli del bilancio delle Finanze, relativi al consolidato 5 per cento ed ai debiti redimibili, le variazioni in aumento o diminuzione, occorrenti per gli effetti della presente legge. »

(Approvato.)

Anche questa legge sarà votata a squittinio segreto insieme colle altre già approvate.

Discussione del progetto di legge per l'affrancamento dei diritti di uso sui beni demaniali inalienabili.

(V. Atti del Senato N. 4.)

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'affrancamento dei diritti di uso sui beni demaniali inalienabili.

Accetta l'onorevole signor Ministro le modificazioni introdotte in questo progetto dalla Commissione?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Non ho difficoltà ad accettare le modificazioni proposte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora si dà lettura del progetto della Commissione.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1 :

« Art. 1. Tutti coloro che pretenderanno di avere diritti di uso sui boschi demaniali, dichiarati inalienabili dalla legge del 20 giugno 1871 serie seconda, dovranno farne la dichiarazione corredata dei titoli giustificativi all'ufficio di Prefettura della Provincia. »

« Coloro che nei primi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge non faranno la dichiarazione, incorrono, esercitandoli, in una ammenda da L. 5 a 25 a profitto del Comune; passato l'anno, consideransi decaduti. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Ho chiesto la parola, per vedere se sia possibile di correggere un errore che io ritengo non sia che di stampa, occorso in quest'articolo.

La lettura di quest'articolo mi aveva fatto ritenere che il prodotto dell'ammenda che si stabilisce a carico di quelli che esercitano dei diritti senza averne fatta dichiarazione, andasse a vantaggio di quello sui beni del quale si esercitavano questi diritti; vedendo però che nel testo dell'articolo emendato dalla Commissione è scritto che tale ammenda va a beneficio del *Comune* anzi che del *Demanio*, io debbo ritenere che questo non sia che un errore di stampa, non avendoci il Comune nulla che fare in questi diritti ed in questa ammenda.

Io pregherei quindi la Commissione a dichiarare se, come amo credere, sia veramente stato intendimento suo di mettere nell'articolo che quest'ammenda debba andare a beneficio del Demanio, come vuol la ragione della legge e della disposizione di quest'articolo, e non del Comune.

Senatore TORELLI (*della Commissione*). Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Per verità si era messo il *Comune* per avere; diremo, una qualche maggiore garanzia di chi sorvegli più attentamente perchè questi diritti non venissero esercitati anche a danno dell'Erario dello Stato; tuttavia la Commissione non disconosce che il vero proprietario essendo lo Stato, non avrebbe difficoltà di sostituire la parola: *Demanio* a quella di *Comune*.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Ringrazio l'onorevole Relatore di questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti quest'articolo 1. di cui ho già data lettura colla sostituzione della parola *Demanio* alla parola *Comune*.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Ove altrimenti non si provveda con patti speciali, è data facoltà al Governo di affrancare i boschi suddetti da qualsiasi diritto

d'uso, sia mediante la cessione agli utenti, a titolo enfiteutico od in proprietà assoluta di una parte del bosco di un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso, sia mediante un corrispondente compenso in denaro.

» Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù d'uso sia riconosciuto indispensabile alla sussistenza di una popolazione, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio potrà, intesi il Consiglio comunale ed il Comitato forestale, sospendere l'affrancamento, limitandone però quanto al luogo e regolandone l'esercizio. »

Chi approva l'articolo 2, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 3. Ove le parti non possano mettersi d'accordo, o intorno alla esistenza ed estensione del diritto di uso, o intorno alla quantità del bosco da cedere, od intorno all'ammontare del compenso, la controversia viene deferita al giudizio dei Tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria.

» Gli atti di affrancamento compiuti per via conciliativa sono resi esecutori con Decreto Reale, previo avviso del Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Art. 4. Ove i diritti di uso siano esercitati o vantati da intiere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

» In questi casi, anche la dichiarazione ordinata nell'art. 1. sarà fatta dall'amministrazione stessa.

» È data però facoltà agli usuarii di costituirsi apposito procuratore. »

(Approvato.)

« Art. 5. Con regolamento da approvarsi con Decreto Reale sarà provveduto all'esecuzione di questa legge. »

(Approvato.)

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Io non ho domandato la parola sull'art. 2, e mi limito ora solo a fare una raccomandazione, che cioè, si usi con molta parsimonia della facoltà di accordare che questi beni non sieno alienati, perchè facilmente vi saranno molte domande. E poichè

nell'articolo si parla di indispensabilità, raccomando si abbia cura di accertarsi che sia veramente indispensabile la sospensione d'affrancamento di questi beni.

Io non faccio, ripeto, che una raccomandazione all'onorevole Ministro.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Posso rispondere all'onorevole Senatore Sanseverino che il Governo terrà conto della sua raccomandazione; e questa dichiarazione egli può essere persuaso che non sarà messa mai in dimenticanza, perchè il Demanio essendo proprietario di questi terreni avrà quel sentimento che è comune a tutti i proprietari, vale a dire di liberare le loro proprietà dalla servitù quanto più presto, e meglio e compiutamente sia possibile. Quindi il Governo non consentirà di certo alla conservazione del diritto di pascolo o di altre servitù se non a malincuore, quando le condizioni del vivere di alcune popolazioni la rendano veramente indispensabile.

PRESIDENTE. Anche su questa legge si procederà allo squittinio segreto insieme alle altre.

Discussione del progetto di legge per l'obbligo ai Comuni di rimboschire o di alienare i beni incolti di loro proprietà.

(V. Atti del Senato N. 9.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'obbligo ai Comuni di rimboschire o di alienare i beni incolti di loro proprietà.

Senatore DI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Di Giovanni.

Senatore DI GIOVANNI. Pare a me che la discussione di questo progetto di legge non possa farsi in precedenza dell'altro che riguarda la legge forestale.

In sostanza, questo progetto di legge non è altro se non l'applicazione del principio dell'imboscamento coattivo, principio che è il fondamento di tutte le leggi forestali e di quella in ispecie che il Senato dovrà discutere fra qualche giorno.

A mio avviso adunque, non si può logicamente discutere dell'applicazione prima che si discuta del principio.

V'è pure un'altra ragione, la quale è anche più forte, ed è questa: la legge forestale prevede tutti i casi in cui sia necessario imboscire per l'utilità pubblica; ora, una volta che sia a ciò provveduto per mezzo della legge forestale, può darsi il caso che, in conseguenza del progetto di legge, presentato dall'onorevole Senatore Torelli, si debbano imboscire dei terreni che forse colla legge forestale non andrebbero soggetti ad alcun vincolo.

Per tali ragioni io propongo al Senato che questo progetto di legge non sia discusso prima dell'altro della legge forestale.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. La Commissione non può accettare questa posposizione che si vorrebbe fare. Anzi tutto io potrei accennare ad una questione pregiudiziale, vale a dire che questa questione venne già discussa e venne stabilito che le due leggi possono avere un corso diverso ed esser trattate separatamente, accennandosi fin d'allora alla convenienza di far precedere la più breve. Non istà poi il fatto che le due leggi siano per così dire una sola cosa e che l'un progetto possa venir incluso nell'altro. La legge presente ha uno scopo specialissimo. Essa contempla i beni i quali sono assolutamente divenuti inutili ai Comuni perchè da essi posseduti, rendono nulla o pressochè nulla e solo venendo alienati potrebbero tuttavia rendere qualche cosa. Noi abbiamo esempi a dovizia in Italia di beni nudi che venduti si rimboschirono. In presenza delle grandi sventure che ci colpiscono, parvemi tempo di lasciar da parte i progetti e venire a qualche passo che senta la realtà.

Tutti sanno quante vicissitudini ebbero le leggi forestali. Ne caddero già tre una dopo l'altra. Nessuno di noi può garantire del tempo che occorrerà perchè sorga quella felice quarta o quinta, la quale possa percorrere tutti gli stadii per andare in esecuzione. Frattanto noi, ossia tutti quelli che con me dividono la stessa idea, facciamo, mi dissi, un tal passo che sia impossibile poterlo chiamare un passo falso, come sarebbe appunto quello di obbligare i Comuni a vendere i beni in monte o collina, che, mentre sono disboscati non rendono cosa alcuna, ed alienati cominceranno col rendere al Comune

per la vendita e poi indirettamente a tutti col rimboschimento.

Questo principio fu svolto ampiamente lo scorso anno, ed il Senato lo ha accettato, e quando fu riprodotto, una delle prime condizioni che si posero fu che il progetto di legge potesse avere e correre la sua sorte indipendentemente dall'altro della legge forestale col quale è legato per lo scopo, ma indipendente pel mezzo; e quanto prima questo può venir deciso sarà meglio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io non credo che questo sia uno di quei progetti di legge, che possano essere approvati senza dar luogo a discussione; ed appunto la difficoltà stessa che ha incontrato il suo iniziatore a condurlo fino a questo punto, dimostra che la mia opinione ha fondamento anche nell'esperienza.

L'onorevole Senatore Di Giovanni accennava la connessione che ha questo progetto di legge con quello presentato già dal Governo per regolare generalmente l'economia delle foreste.

Potrebbe avvenire che, o per disposizioni proposte in quel progetto di legge, o per aggiunte che in esso si credesse opportuno di fare, il presente progetto si rendesse superfluo.

Vorrei anche osservare che questo progetto di legge benchè importante, lo è di certo meno dell'altro: quindi se non ci sarebbe nessun inconveniente che principii stabiliti nel progetto di legge più ampio, più generale, più comprensivo avessero efficacia su questo progetto d'importanza limitata, l'inconveniente sarebbe gravissimo nel caso contrario; e poichè non si potrebbe ammettere che un principio stabilito in questa legge d'interesse speciale potesse menomamente influire intorno ai principii da adottarsi poi nella legge generale, correremmo facilmente il pericolo di dovere emendare le deliberazioni già prese.

Ma tornando alla prima osservazione, mi consenta il Senato, non solo come a rappresentante del Governo, ma anche come a membro di questa Assemblea, di osservare che trattandosi di un progetto, che come io diceva, probabilmente darà luogo ad ampia e varia discussione, di un progetto importante e che tocca molte questioni riguardanti l'economia

pubblica, la legislazione amministrativa e il diritto di proprietà, può reputarsi poco conveniente che se ne intraprenda la discussione mentre che è lontano il Relatore, il quale è per certo uno dei più versati e competenti in questa materia.

Queste osservazioni io le sottometto al Senato, pregandolo a voler prendere una deliberazione conforme alle mie conclusioni; ma del resto rimettendomi a ciò che esso crederà nella sua saviezza più conveniente deliberare.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. La questione viene ora posta un po' diversamente di prima. Ora si chiede che si aspetti il Relatore. Nessuno ha più interesse di me, proponente questa misura, a che altri che l'hanno studiata vengano a sostenerla. Che ne sia persuaso io, è troppo ovvio, ma è di maggior peso che altri pure ne siano persuasi. Per verità non è grande l'importanza che sia discussa, ma è necessario prima o dopo che si discuta e che si entri nella via dei fatti. Se il Senato vuole persuadere il paese che prende a cuore la grande questione dei disastri fluviali conviene che si decida a cominciare davvero anche con una legge in apparenza di non grande portata; perchè io non posso abbastanza ripetere che di leggi forestali ve n'ebbero parecchie abortite e sono già passati 13 anni che continuamente si parla di legge forestale, ma in realtà non si fece nulla, ed invece le sventure vengono le une dopo le altre quasi consecutive, perchè dal 1868 in poi abbiamo avuto quasi tante sventure quanti sono gli anni che sono passati. Perciò è anche permesso di dire: finitela una volta con sterili progetti, e se non potete fare un Codice forestale, fate qualche legge che raggiunga o s'avvicini allo scopo.

Quindi io, parlando anche a nome della Commissione, non ho difficoltà di aspettare l'arrivo del Relatore, ed anzi lo desidero; credo però bene che si debba cominciare con questa legge e non con la legge forestale.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEREZ. Io mi associo alla proposta del Senatore Di Giovanni, per una ragione che mi pare semplicissima. La legge presente, per definire quali siano i terreni che i Comuni dovranno imboschire, o per essi le

Province, si limita a dire *terreni suscettibili d'imboschimento*.

Orbene: da chi dovrà dipendere il decidere di questa *suscettibilità*?

Dal giudizio di quella Commissione di cui parla il progetto di legge. Ad essa spetterà decidere se veramente si tratti di terreno che meriti o no di essere imboschito. Ma questo è appunto il cardine fondamentale della legge forestale: definire in modo generale quali terreni debbano andare soggetti alla servitù dell'imboschimento.

Quando adunque questa quistione, che chiamerò pregiudiziale, dovrà essere risolta nella legge forestale, non comprendo come si possa anticipatamente risolvere con una frase molto elastica e molto generica, e la di cui applicazione, è rimandata ad una Commissione; Commissione che può non esser quella voluta dalla legge forestale, o non avere presenti e applicare quei criteri che la legge istessa stabilirà. Quindi io credo che non si possa discutere questa legge che in seguito alla legge forestale.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. L'onorevole preopinante non ha badato alle prime parole dell'articolo 1. L'articolo 1. non parla di boschi nè in genere nè in specie, l'articolo 1. dice: *i beni incolti*. Ora se questi terreni fossero già imboschiti non cadrebbero più sotto questa legge.

Qui si tratta unicamente di portar la questione su d'un fatto ben chiaro: noi abbiamo in Italia spazi sterminati di terreni che secoli fa erano boschi, i quali furono distrutti, in guisa che ora non vi sono più nè boschi nè pascoli; ora non sono più che spazi sui quali la natura fa continui tentativi per riprodurre i suoi boschi, tentativi che vengono anno per anno distrutti dal bestiame vagante e soprattutto dalle capre.

Bastano poche decine di animali per impedire che grandi estensioni non possano mai riaversi; e ciò si comprende facilmente quando si pensa che anche il larice e il pino d'un anno è tenerissimo e cibo gradito al bestiame, che in un giorno può distruggerne migliaia di germogli.

Basta la sola sorveglianza perchè il bosco possa riprodursi; ora questa sorveglianza la può prestare il privato ben più facilmente che il Comune, ed ho citato esempi calzanti in pro-

posito. Se questi beni non rendono nulla, qual peso può avere l'osservazione del preopinante? Pel Comune è tutto guadagno e pel paese è guadagno doppio, poichè oltre aumentare la ricchezza generale, guadagna in sicurezza, in pericoli diminuiti di piene, che è poi lo scopo precipuo al quale io mirava.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onorevole Senatore Torelli mi pare che con questa sua conclusione tenda ad eludere la proposta che aveva fatto l'onorevole Senatore Di-Giovanni, appoggiata dall'onorevole Senatore Perez.

Egli dice di acconsentire che si aspetti il Relatore perchè egli dovrebbe essere un Relatore improvvisato.

Anche improvvisato, nessuna persona potrebbe essere più competente dell'onorevole Senatore Torelli a sostenere la discussione in quest'argomento; ma solo gli osservo che essendo egli il proponente la legge, se egli fa il Relatore sarebbe lo stesso, che colui che ha in questo momento l'onore di parlare avanti a Voi, facesse il Relatore di un progetto di legge che egli avesse per debito di ufficio presentato qui al Senato.

Io osserverei anche, restringendomi pel momento ad una questione meramente dilatoria, che questa legge in niun caso potrebbe venire discussa, senza che intervenisse il mio collega Ministro dell'Interno; poichè dessa investe, per dir così, la legge comunale ed impone ai Comuni dei doveri, ne limita i diritti, e loro impone delle scriverie in un interesse generale; cose tutte che riguardano l'amministrazione e la legislazione comunale e provinciale.

Del resto, io non sono degli ultimi a riconoscere ed ammirare lo zelo e gli utilissimi intendimenti che ebbe l'onorevole Senatore Torelli in questo progetto di legge.

Però io che fra i progetti di legge che ho presentati al Senato il primo giorno che ho preso posto in questi banchi, compresi un progetto di legge forestale, credo aver dimostrato abbastanza di partecipare a quella lodevole sollecitudine che lui anima e muove. L'onorevole Senatore Torelli avrà visto altresì che nell'intento di riescire, dopo tanti anni, ad avere una legge che dia regole e norme all'e-

conomia forestale, e che soddisfacendo ai voti espressi dal paese, ponga un freno, un riparo ai gravi mali che siamo andati deplorando, l'ho semplificata ed abbreviata; quindi parmi che io non debba essere sospetto a lui, quasi che nell'oppormi alla discussione del suo progetto di legge indipendentemente, o avanti a quello della legge forestale io voglia nascondere poca sollecitudine, poco interesse al regolamento definitivo di questa interessantissima quistione delle foreste.

Abbiamo lo stesso intento, dobbiamo essere solidali a raggiungere il fine comune; epperò, io amerei che fossimo d'accordo anche nel riconoscere l'opportunità che la legge generale, quella che consacra i principii anche rispetto al rimboschimento, dovesse precedere questa, la quale non è altro che una legge speciale connessa colla prima, ed in qualche modo da essa dipendente.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io intendo pienamente che si voglia attendere il Relatore per discutere questa legge, e tanto più per la ragione detta dall'onorevole Ministro, che essendo quegli che fa funzioni di Relatore lo stesso proponente del progetto, sotto ogni rapporto è conveniente ed utile di aspettare che il Relatore ne sostenga la difesa egli medesimo.

Quello su cui io vorrei che il Senato fosse completamente edificato è la ragione per la quale la Commissione ha ritenuto che questa legge dovesse essere indipendente dall'altra.

Una legge forestale generale ha uno scopo di un'indole molto più complessa, molto più grande, e quindi anche molto più importante: ma, una legge che dev'essere permanente per l'Amministrazione, per la direzione delle foreste, deve avere ed ha anche naturalmente un'indole molto più limitata.

Nel progetto di legge Torelli si tratta di un concetto affatto speciale. In presenza delle grandi sventure che hanno affitto il nostro paese in seguito alle inondazioni, si è avuto il sentimento e la convinzione universale che ne fosse causa il disboscamento completo delle vette dei monti rese aride e prive di ogni vegetazione.

In presenza di questi grandi mali si è avuto il concetto che occorressero rimedi speciali,

locali ed energici che fossero all'altezza della situazione.

Nel tempo stesso quando l'onorevole Senatore Torelli vi propone di cominciare, per ricorrere a questo rimedio isolatamente, vale a dire di rimboschire quei terreni che non hanno alcuna sorta d'uso, vi propone una misura, in forza della quale, si può dire *a priori* che non c'è diritto leso, nè messo in contestazione, conciossiacchè ciascuno di noi conosce la vetta dei nostri monti, e sa quanta terra sventuratamente vi sia che non ha più nessun uso di sorta, eccetto quello di avere scoscendimenti che sono causa d'inondazione.

La legge Torelli ha quindi un' indole tutta speciale e nelle sue disposizioni non contiene soggetti nè offende diritti che lascino sospetto del ben che minimo danno; ecco il perchè la Commissione ha ritenuto che questa legge potesse discutersi a parte, tanto più che la legge forestale, contenendo interessi molteplici e complessi, può andare assai per le lunghe prima di essere applicata, mentre che questa misura, ridotta alle sue semplici proporzioni, può avere un' applicazione facile, e dare i migliori risultati.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io so che tutti i colleghi ammirano al pari di me lo zelo dell'onorevole Senatore Torelli per ogni cosa relativa al bene pubblico ed il coraggio col quale egli affronta le difficoltà più grandi per raggiungere questo bene; ma nella presente questione dovrei fare osservare che il Senatore Torelli insistendo perchè il suo progetto di legge si tratti prima della legge forestale, non giova molto allo stesso scopo suo. L'onorevole Senatore Torelli ha detto: una legge forestale è difficilissimo a menarla in porto; noi ne abbiamo vedute naufragare diverse, e la nuova, proposta dall'onorevole signor Ministro, potrebbe trovare sorte eguale; al contrario io vi presento qui una legge speciale; una legge più ristretta credo che possa più facilmente essere approvata.

Lasciando in disparte le ragioni opposte, ed ammettendo anche l'assoluto principio del rimboschimento, ci è però una considerazione da fare; cioè se la legge proposta dall'onorevole Senatore Torelli sia veramente più limitata e più facile a trattare che la legge forestale. Limitata in vero

essa è tanto che si potrebbe dire insufficiente allo scopo d'interesse pubblico al quale tende, perchè essendo la proprietà incolta dei Comuni sì piccola parte del nostro territorio, pare che con questo solo provvedimento difficilmente si possa arrivare a impedire le inondazioni, anche ammesso il principio che si dovrà discutere, cioè il rimboschimento. Oltre a questo io sostengo che se la legge proposta dall'onorevole Torelli è più limitata in questo punto, è molto più estesa da un altro, perchè tocca una legge organica che è la legge comunale e provinciale.

Ora, io non so se un progetto di legge il quale deve incontrare l'ostacolo di una legge organica e deve portare nuove disposizioni in una parte dell'amministrazione dei Comuni, perchè questo non possiamo dissimularcelo, non so, io dico, se questa legge sia di riuscita più facile dell'altra.

Io credo che la legge forestale, ancorchè abbia dovuto attraversare delle difficoltà che forse incontrerà ancora, sarà certamente approvata più facilmente che la legge dell'onorevole Torelli, la quale per la ragione espressa testè, incontrerà, a mio avviso, maggiore opposizione e in Senato e nell'altro ramo del Parlamento.

Per queste ragioni, io sono di avviso che sia più opportuno discutere prima la legge forestale.

Senatore DI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI GIOVANNI. Tutti gli onorevoli oratori che hanno preso parte a questo incidente hanno dimostrato con le loro parole come non sia possibile ragionare della legge proposta dall'onorevole Torelli, senza entrare nel campo degli argomenti che si adducono per provare la necessità della legge forestale. Essi hanno parlato dei devastamenti che producono le inondazioni, gli scoscendimenti, le frane, e tutti quei mali a cui si crede riparare per mezzo dello imboschimento. Siamo dunque in piena legge forestale. Ora, se non si discute il principio generale, come potrebbe ammettersene l'applicazione particolarmente ai beni incolti dei Comuni? Se il Senato e l'altro ramo del Parlamento non ammettessero il principio, non sarebbe forse pregiudicata la questione, votando il provvedimento proposto dall'onorevole Torelli?

Insisto dunque perchè si discuta di precedenza la legge forestale.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Torelli ha la parola, quantunque sia la quarta volta che la prende.

Senatore TORELLI. Non credo che al Relatore sia applicabile la disposizione delle due volte sole, ma sarò breve.

L'onorevole Senatore Amari ha fondata la sua opposizione sulla considerazione che questa legge venisse ad urtare la legge comunale e provinciale, io invece credo che la legge comunale e provinciale, se non è perfettamente consona a questa, è almeno già incamminata sulla medesima via.

La legge comunale e provinciale dà già la facoltà ai Consigli provinciali di obbligare i Comuni a vendere beni incolti, dunque era già nell'intenzione del legislatore di battere questa strada; nel fatto però manca a molte Deputazioni e Consigli provinciali, quello che io direi il coraggio di voler urtare ai piccoli interessi, benchè siano in contraddizione al bene generale, ed ecco il piccolo passo che vorrei si facesse; e lo chiamo veramente piccolo, poichè l'idea di vendere i beni incolti non è vero che sia avversata da tutti anche sui luoghi stessi; essa ha molti fautori, e lo provano i fatti della gara viva che si impegna per averli.

D'altronde volendo andare anche a cercare autorità parlamentari note, citerò come uno dei più caldi fautori sia il Deputato Sella che non è tacciato di spaziar nelle nuvole, ma di essere un uomo crudelmente positivo benchè non divida l'idea contenuta nell'avverbio, egli è pienamente nel vero riguardo a quella questione come lo siamo noi della Commissione.

Che cosa vi proponiamo? Di fare un passo avanti nello stesso senso della legge provinciale e comunale, ma passo prudente e che non può compromettere i Comuni, dacchè si riferisce ai beni nudi e di nessun reddito.

Ben diceva il collega Vitelleschi, sono beni che non hanno ora altra missione che quella di far male, cerchiamo di cambiar loro questa qualità negativa; non sarà gran cosa a fronte del male, ma è un principio di rimedio.

Rimettendoci del resto al giudizio del Senato, accetteremo sempre con rispetto la sua decisione.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Mi dispiace di dover entrare in certo modo nel merito del progetto di legge proposto dal Senatore Torelli, ma a me pare che questa legge non raggiungerèbbe lo scopo che essa si propone, poichè, anche obbligando i Comuni a vendere i terreni incolti, una parte de' proprietari che ne faranno acquisto, e che forse avranno più coraggio dei Comuni, dissoderanno i terreni per trarne quel maggior profitto che potranno, e così, lungi dal rimediarli, accresceremo i mali che si lamentano, causati precisamente dal troppo disboscamento.

Per me dunque non credo siavi tutta quella certezza di buona riuscita, della quale parlarono gli onorevoli Senatori Torelli e Vitelleschi, e che il rimboscamento non si farà nella misura che essi sperano, avendo forse i proprietari maggior interesse in altra coltura dei terreni che in forza di questa legge acquisteranno. Lo replico, io credo per lo meno dubbio il risultato che con queste disposizioni essi sperano.

Senatore VITELLESCHI. Domandò la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Il Senatore Amari è entrato pian piano nel merito della discussione, ma forse appunto per esservi entrato così leggermente, non ha visto quello che sta scritto nell'articolo 1., l'obbligo cioè di rimboscire tanto negli acquirenti dei beni, quanto in tutti i casi nei comuni stessi. Dunque il pericolo dal quale il Senatore Amari ci crede minacciati, non sussiste.

Del resto non ho che a ripetere quello che ho già detto e credo di esporre le opinioni della Commissione, che cioè questa legge parve che si potesse presentare isolata perchè riguarda beni completamente destituiti di coltivazione; talmente che non possono essere nemmeno soggetti, direi quasi, di discussione; perchè, come disse l'onorevole Torelli, questo non è che un altro passo fatto in appoggio della legge che già esiste: in ultimo perchè essendo una misura d'indole speciale diretta a colpire una delle ragioni principali delle sventure che hanno afflitto il nostro paese, si è creduto che questo potesse, e forse anzi dovesse trattarsi all'infuori di quello che stabilirà in via ordinaria il nostro regime forestale.

Dopo queste osservazioni, la Commissione si rimette al Senato, il quale deciderà.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Sono in obbligo di giustificarmi dell'accusa di leggerezza che mi ha fatto il Senatore Vitelleschi.

Se il Comune vende coll'obbligo di rimboschire, questo certamente è un peso che si dà ai Comuni, perocchè un terreno che si vende con un obbligo, evidentemente non ha lo stesso valore di quello che si vende liberamente. Da un'altra mano si consideri, che l'obbligo di rimboschire non è necessario se non per i terreni i quali, quando rimangano sodi o siano addetti a tutt'altra coltura che quella del bosco, possano recar danno ai poderi vicini ovvero a paesi interi per via delle inondazioni. Sarebbe cosa curiosa che si vendesse, coll'obbligo di rimboschire una pianura, dalla quale si ricaverebbe un prezzo molto maggiore colla libertà di coltivarla come meglio si creda, col piantar, per cagione d'esempio, viti, aranci od ortaggi.

Io credo perciò di non meritare per questa parte l'accusa di leggerezza datami dall'onorevole Vitelleschi.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Come osservava l'onorevole Senatore Vitelleschi, facendo una questione d'ordine, si fa un tantino una questione di merito. Per verità io non me ne dolgo, perchè le questioni d'ordine perchè possano occupare un'assemblea, bisogna appunto che siano motivate da una questione di merito, altrimenti sono poco importanti; e l'importanza di decidere in un senso o nell'altro sta appunto nell'attinenza di questa speciale legge colla legge generale sul regime forestale, la quale è stata proposta ed è già all'ordine del giorno del Senato.

Osserverò perciò che quella legge al titolo terzo intitolato: *dei rimboschimenti*, cogli articoli 11 e 12 provvede appunto a questa materia.

Provvede in altra guisa, è vero; ma per provvedere nel modo proposto da questo progetto di legge (e qui non voglio discutere là cosa, ma accennarla soltanto) bisogna avere grande fede nell'azione dei proprietari privati per la conservazione dei boschi e pel loro ripopolamento, sebbene non tutte le esperienze giustificino questa fiducia.

Se andiamo anche a vedere le dottrine degli uomini che molto studiarono e molto tempo consacrarono a questo argomento, forse non saranno in minor numero, nè di minor autorità coloro i quali, credono che la conservazione dei boschi e il rimboschimento delle montagne sia meglio affidata ai Corpi morali, alla manomorta dei Comuni che non lo sia ai privati.

Molti credono, (e, lo ripeto, non dico che sia questa la verità assoluta, sibbene che sia opinione di molti), che la causa per la quale i nostri monti sono diventati un deserto, si debba attribuire specialmente allo svincolo delle proprietà comunali, e all'aver lasciato aperti i nostri boschi all'ingordigia ed al martello del privato speculatore.

Sono due principii diversi che possono servirci di guida nel prendere una determinazione intorno a questa materia; secondochè si creda che la conservazione dei boschi e il rimboschimento siano meglio affidati ai privati che non lo sieno ai Comuni, e viceversa; ma ad ogni modo, come dissi prima, la materia a cui si vuol provvedere col presente progetto di legge è contemplata anche nel titolo terzo del progetto di legge generale per regolare la materia forestale.

Diffatti quella parte del progetto di legge forestale che si intitola *dei rimboschimenti*, dice che il Governo può per causa di pubblica utilità, quando vegga dei monti suscettivi di coltura boschiva e che invece siano nude pietre, espropriarli.

Sull'argomento provvede anche l'art. 12; siccome questo è breve assai, a differenza di quello che lo precede, mi consenta il Senato di dargliene lettura.

« La Deputazione provinciale, oltre la facoltà concessale dall'articolo 113 della legge 20 marzo 1865, Allegato A, può rendere obbligatorio, previo avviso o sulla proposta del Comitato forestale, il rimboschimento dei terreni comunali, che si trovano nelle condizioni previsti dalle lettere a, b, c, d, e, e dall'articolo 1. » Sotto queste lettere è compreso un maggior numero di terreni che non nell'articolo 1, del presente progetto di legge perchè ci sono: « I boschi e le terre spogliate di piante legnose che si trovano sulla cima e sulle pendici delle Alpi, degli Appennini e dei loro contrafforti; » le pendici dei monti; le adiacenze

dei fiumi e torrenti che per la pendenza o per la friabilità del terreno facilmente asportabile dalle acque non si possano dissodare e coltivare, ed altri terreni.

Come si può dunque asserire che le disposizioni di questo progetto di legge siano indipendenti dal progetto generale pel regime forestale, se anche quello provvede ampiamente al rimboschimento dei terreni comunali?

Il fine a cui si mira coi due progetti è simile, direi quasi identico; e spero che il Senato vorrà aderire alla proposta fatta del Senatore Di Giovanni.

Ad ogni modo siccome anche dagli opposenti a questo progetto se ne ammette la sospensione pare che oggi il progetto del Senatore Torelli non possa venire in discussione.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Due proposizioni tendenti alla sospensione della discussione del progetto di legge sono in presenza.

Una che accoglie anche il consenso dell'autore della legge e dell'Ufficio Centrale, sarebbe quella di aspettare la presenza del Relatore e del Ministro dell'Interno: su questa non essendovi contestazione, non occorre più alcuna parola.

Ma io intendo parlare specialmente per la posizione della questione. Non è possibile adottare questa sospensiva, della quale ho parlato, se non è prima risolta l'altra, giacchè dopo tanto parlare, sarebbe cosa veramente strana che quel giorno in cui il Relatore, Senatore Lampertico ed il Ministro dell'Interno fossero presenti, e fosse all'ordine del giorno questo progetto di legge, si tornasse ancora a discutere se dovesse avere la precedenza la discussione della legge forestale.

Ora, io credo che il Senato debba prima oggi decidere se crede veramente di rimandare la discussione del progetto di legge dopo quella della legge forestale, o no; senza di che è perfettamente inutile l'altra votazione, se abbiassi ad attendere la presenza del Relatore e del Ministro dell'Interno.

Quindi su questa cardinale e pregiudiziale questione sospensiva, io mi permetto di fare qualche osservazione.

Non ripeterò le ragioni che sono state svolte e dall'autore del progetto di legge, Senatore Torelli, e dal Senatore Vitelleschi, ma farò una osservazione di un altro genere.

La questione se la proposta Torelli dovesse assorbirsi nella discussione della legge forestale fu fatta in origine quando l'onorevole Torelli, con zelo da tutti lodato, fece la sua proposta, la quale dopo essere stata prima esaminata dal Senato in seduta privata, fu esaminata negli Uffici ed ammessa alla discussione.

Si è riparlato più volte, e specialmente all'atto della presentazione di questa legge, quando abbiamo ricominciato i lavori della presente Sessione, se dovevasi anteporla o no alla legge forestale, se si doveva demandare l'esame di questo progetto alla stessa Commissione incaricata di studiare e riferire intorno al progetto di legge forestale.

Il Senato in pubblica seduta deliberò di no, e ritenendo questa come proposta speciale non assorbibile dalla legge forestale, stabilì che fosse data a studiare e portata separatamente e isolatamente in discussione.

Ora, se al momento in cui il nostro Presidente ha creduto conveniente di portare questo progetto all'ordine del giorno si solleva una questione che fu già dal Senato esaminata, e in certo modo risolta altra volta, mi permetto di chiedere e chiedo venia se l'espressione è un po' forte, dove andrà a finire l'autorità del Senato?

Le osservazioni da ultimo presentate dall'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e la lettura che egli ci ha fatto di alcune disposizioni del progetto di legge forestale, del quale per noi è ancora incerta la sorte, giacchè non conosciamo le conclusioni della Commissione, ci fanno chiaramente conoscere che probabilmente differendo l'esame di questa legge dopo la legge forestale, questo progetto sarà eliminato, giacchè mi pare, se ho bene inteso, che il signor Ministro abbia dimostrato che in alcuni articoli della legge forestale, che possono poi anche essere modificati, ed ampliati, s'includono precisamente le disposizioni che informano appunto la proposta del Senatore Torelli.

In questo modo cadrebbe affatto, dopo lunghi studii, dopo replicate discussioni, un progetto d'iniziativa di un Senatore, che sicuramente non può che fare onore al Corpo a cui appartiene, per lo scopo utilissimo che questo progetto di legge si propone.

Il Senato fa tanto poco uso della facoltà d'i-

niziativa che lo Statuto gli accorda, che veramente per parte mia sarei dolente se questo rarissimo caso d'iniziativa per parte di un Senatore, mosso da principii così santi, e tendente a uno scopo così utile, dovesse fare così miseranda fine. Ad ogni modo queste osservazioni le ho fatte unicamente per spiegare il mio voto.

Ma insisto perchè si deliberi prima sulla proposta di anteporre l'una all'altra legge, e dopo si verrà alla sospensiva momentanea per la mancanza del Relatore e del Ministro. Ognuno vede che la prima proposta è una sospensiva a lungo termine, mentre l'altra non potrebbe essere che una sospensiva di qualche giorno, ed in una delle prossime sedute si potrebbe discutere questa legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

L'onorevole Senatore Lauzi ha posto la questione in un modo che mi obbliga a rispondere; pare che egli nella obbiezione fondata sulla necessità logica di coordinare la discussione di questo progetto di legge con la discussione e la votazione di un altro, trovi mancanza di rispetto al Senato, e la volontà di diminuire o quasi eliminare quella legittima iniziativa che gli appartiene.

Nè io, nè alcuno degli altri miei colleghi che hanno preso la parola in questa discussione può aver avuto in mente di diminuire l'autorità e la personalità del Corpo, a cui siamo a buon dritto orgogliosi di appartenere.

L'onorevole Senatore Lauzi ha detto; ma la questione fu decisa; i due punti che vengono in controversia sono stati esaminati e discussi.

Mi perdoni, egli ha affermato due cose che sono molto vicine al vero, ma non sono il vero preciso.

Egli ha detto che il Senato riconobbe così distinto il progetto d'iniziativa del Senatore Torelli da quello presentato dal Ministero, che non ne volle commettere l'esame alla stessa Commissione, ma volle due Commissioni speciali. Io credo che l'onorevole Senatore Lauzi sia caduto in equivoco; invece il Senato commise l'esame del progetto di legge, presentato dall'onorevole Senatore Torelli, alla stessa Commissione che doveva esaminare il progetto di legge sul regime forestale. Dirò anzi di più: siccome non pareva a me nè

buono, nè opportuno fare un'opposizione qualunque al progetto che veniva da persona così competente ed era mosso da così lodevole intendimento, io, nel proporre che il progetto di legge fosse mandato alla stessa Commissione, ebbi appunto in animo che quell'unità che oggettivamente non era nella presentazione dei progetti, ci fosse soggettivamente nella Commissione che doveva esaminarli. Sperai che pigliando ad esame tutti e due i progetti essa avrebbe veduto, se colla legge generale si poteva adempiere anche ai fini voluti dal progetto speciale di iniziativa dell'onorevole Senatore Torelli, e se bastassero le disposizioni che erano proposte dal Ministro, o v'occorressero opportune aggiunte; oppure se oltre la legge generale fosse pur conveniente e necessario di fare un'apposita legge, la quale avesse avuto per oggetto soltanto i beni suscettivi di rimboschimento di proprietà comunale.

Del resto, qualunque cosa avvenga, io credo che non si potrà mai dire che la lodevole iniziativa dell'onorevole Senatore Torelli sia rimasta priva di efficacia e di utilità; imperocchè la Commissione, la quale ha il compito di riferire intorno alla legge generale forestale, deve tener presente questo progetto di legge e valersene per completare il progetto generale, quando non creda necessario mantenere un progetto speciale che soddisfaccia a fini in esso determinati.

Se poi dovessimo qui entrare in particolare esame, potrei facilmente dimostrare che in questo progetto vi sono altre disposizioni oltre quelle del rimboschimento, le quali farebbero un duplicato con quelle della legge forestale, e si discosterebbero da esse.

Ora, io ripeto ciò che diceva la prima volta che aveva l'onore di pigliare la parola in questa seduta; cioè che le disposizioni adottate in una legge generale possono convenientemente influire in una legge speciale, ma il contrario difficilmente si potrebbe conciliare colla buona regola degli andamenti legislativi.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Io non ho che a dire due parole per fare due brevi osservazioni.

Crede che non abbia nemmeno bisogno di scusarmi di un pensiero che non ho mai avuto, cioè quello di supporre che l'onorevole Ministro, o gli onorevoli colleghi abbiano avuto

in mira di diminuire l'autorità del Senato: questo è un pensiero che non può essermi venuto. Però qualche volta pure accade che un effetto derivi da una causa senza che gli autori ne abbiano avuto la più piccola intenzione.

In quanto all'altra osservazione non è che questa. Il signor Ministro ha detto che io son incorso in un equivoco. È possibile forse nel modo in cui mi sono espresso, ma il mio concetto è questo: che quantunque siasi deman- dato alle stesse persone l'esame del progetto Torelli e quello della legge forestale, dal momento che la Commissione fu autorizzata, e la Commissione usando di questa autorizzazione, ha fatto un progetto a parte; ciò vuol dire che fu ritenuto che era nelle intenzioni del Senato di esaminare separatamente le due proposte di legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Nè oggi, nè prima d'ora fu stabilito un rapporto di precedenza fra i due disegni di legge; neppure nella Relazione della Commissione, che io accuratamente ho letto ed esaminato è indicato quale dei due progetti debba essere primo o secondo.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Mi si permetta di riprendere la parola.

Io non ho mai detto che il Senato avesse deliberata la precedenza, ma bensì solo la separazione dei due progetti. Se il Senato avesse già deliberato sulla quistione di precedenza, evidentemente non si starebbe ora a discutere sulla quistione medesima.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Aveva solamente domandata la parola perchè volevo rettificare l'interpretazione che ha data alle mie parole l'onorevole Amari.

Io ho detto la parola *leggermente* non nel senso francese, ma nel senso italiano cioè *lievemente*. In un senso diverso da questo, nè io avrei potuto in alcun modo usarla, nè certamente all'onorevole Amari avrebbe potuto mai applicarsi.

Giacchè ho la parola, vorrei fare ancora una osservazione all'onorevole Ministro.

L'onorevole Ministro, quando ci ha letto gli articoli della legge forestale, corrispondenti a quelli della legge Torelli, ne ha fatto involontariamente rilevare egli stesso la differenza che passa fra le due leggi. Nella legge forestale non si potrebbe mai più introdurre una sanzione che chiamerò fino ad un certo punto, così violenta qual è l'obbligo di vendita dei terreni, poichè con una legge ordinaria non potrebbero sanzionarsi mezzi simili. Invece, ad estremi mali estremi rimedii: ecco la ragione d'essere della legge speciale dell'onorevole Torelli; essa può essere accettata o respinta: ma la sua disposizione relativa alla vendita dei terreni non potrebbe mai essere introdotta in un Codice forestale. È questa una obbligazione speciale che si propone a fronte di speciali sventure: le osservazioni quindi dell'onorevole Ministro hanno servito a dimostrare che queste due leggi non si possono incorporare l'una all'altra, perchè sono due cose perfettamente differenti, e devono quindi convalidare l'opinione che abbiano a trattarsi almeno separatamente.

Un'altra osservazione devo fare all'onorevole Ministro, ed è che il progetto Torelli non impone assolutamente la vendita, ed in conseguenza esso non risolve la quistione in favore dei proprietari privati o dei Comuni. La legge Torelli esige il rimboschimento, la vuole eseguita, o direttamente dai Comuni od in altro modo; non importa, lo scopo suo, ripeto, è il rimboschimento. La quistione resta impregiudicata.

Fatte queste osservazioni, solamente per dare schiarimento maggiore al concetto della Commissione, essa, come ho già detto, se ne rimette alle deliberazioni del Senato.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi dispiace veramente di nuovamente pigliar la parola su quest'argomento.

L'onorevole Senatore Vitelleschi ha tratto una molto sottile conseguenza da un ravvicinamento che io feci fra due articoli dei due progetti di legge, cioè fra il 12 del progetto forestale ed il primo del progetto Torelli.

Ma io lo prego di ricordare essersi da me ammesso, che dato che l'articolo 12 non si riconosca sufficiente a conseguire il fine del rimboschimento dei terreni comunali, dovrà la Commissione vedere se convenga provvedere con opportune aggiunte all'altro progetto, o con apposito disegno di legge che farebbe seguito

alla legge generale. Che se questo si potrà ottenere colle disposizioni generali sul rimboschimento, comprendenti anche i terreni comunali, allora io veramente non saprei quale ragione ancora ci fosse di mantenere un progetto, il quale null'altro vuole che assicurare il rimboschimento dei terreni nudi comunali.

In quanto poi alla questione che accennava essere molto controversa fra le persone più competenti nelle materie forestali, vale a dire se il rimboschimento sia meglio affidarlo ai privati che ai Comuni, non è nel progetto di legge d'iniziativa dell'onorevole Senatore Torelli che si trovi affermata la dottrina che nei Comuni non si può aver fede, mentrechè si può averne molta nei privati; questa massima l'ho trovata sviluppata nella Relazione della Commissione, anzi n'è cardine e fondamento.

È una dottrina rispettabile divenuta autorevolissima per l'avviso espresso da così insigne eletta di persone, pur tuttavia è molto contestata: che se gli esempi di altri paesi provano per avventura il contrario, in Italia è molta cagione di dubitare sulla maggiore correttezza dell'una o dell'altra opinione.

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione la proposta sospensiva e la proposta di precedenza, stimo opportuno far presente al Senato due circostanze: la prima è questa, che un telegramma ricevuto questa mattina mi assicura che l'onorevole Relatore della Commissione sarà domenica ventura in Roma; la seconda

è che la Relazione sulla legge forestale trovasi in corso di stampa e sarà distribuita domani.

Premesso questo, farò presente al Senato che le proposte che si fanno sono due: una perchè sia sospesa la discussione di questa legge fino all'arrivo del Relatore, l'altra, quella del Senatore Di Giovanni, appoggiata dal signor Ministro e dai Senatori Perez e Amari, che questa legge forestale debba avere la precedenza su quella del Senatore Torelli.

Questa proposta, essendo più ampia, dev'essere messa ai voti prima dell'altra; quindi io la propongo alla votazione del Senato nei seguenti termini:

La legge Torelli deve essere preposta alla legge forestale?

In altri termini:

La legge forestale deve avere la precedenza sulla legge Torelli?

Chi è d'avviso che la legge forestale debba avere la precedenza sulla legge Torelli, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvata la proposta Di Giovanni, che la legge forestale debba avere la precedenza sulla legge Torelli.)

Non essendoci altro in pronto, il Senato è convocato in seduta pubblica lunedì alle ore due per la votazione dei progetti di legge già discussi, e per la discussione della legge forestale.

La seduta è sciolta (ore 5).